

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del 15/11/2023 N. 55

Oggetto: Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 – Piano Operativo Infrastrutture – Delibera CIPE 54/2016 e Delibera CIPE 12/2018 – Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP I68B17000010001 - finanziato con la Delibera CIPE N. 26/2016 - Vincolo somme destinate – secondo Semestre anno 2023.

L'anno duemilaventitrè (2023), il giorno quindici (15) del mese di novembre (11), il Commissario Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, con la presenza del Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTI

- il vigente Statuto consortile;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali “persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge”;
- l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale “i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”;

ATTESO CHE, nel richiamare la Sentenza TAR Abruzzo Sez. Pescara n. 00139/2023 REG.PROV.COLL. N. 00202/2022 REG.RIC.,

- i Consorzi di bonifica, qualificati ai sensi dell'art. 862 c.c. comma 3 come persone giuridiche pubbliche, sono qualificati dalla giurisprudenza a determinati fini come “enti pubblici economici”, e pertanto sono degli enti pubblici sui generis poiché svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale anche in ragione del rilievo costituzionale riconosciuto all'attività di bonifica dall'art. 44 della Costituzione che “prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura”;
- i Consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi”. (cfr Corte Cost. 24 luglio 1998 n.326; Corte Cost. 24 febbraio 1992 n.66);
- nel Protocollo di intesa Stato-Regioni per l'attuazione dell'art. 27 della l. 28 febbraio 2008, n. 31, siglato in data 18 settembre 2008, nella ricognizione dei principi fondamentali della materia, i Consorzi sono stati qualificati come persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati;
- l'attività di bonifica come servizio pubblico si sostanzia nella produzione, senza scopo di lucro, ad essi affidata in concessione o gestione, delle attività finalizzate alla gestione ed allo sviluppo del suolo e delle connesse risorse e quindi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;
- come noto nella tematica degli organismi di diritto pubblico, la natura “ibrida” di un soggetto giuridico comporta che esso possa essere considerato alla stregua di una pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche solo per alcune delle attività che svolge, per cui l'elemento fondante la nozione e la qualificazione dei Consorzi di bonifica va rinvenuto nella funzionalizzazione delle attività che essi svolgono e nell'interesse da soddisfare;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DATO ATTO che pertanto si tratta di enti che esercitano, pacificamente, funzioni pubblicistiche attraverso l'esercizio di "poteri autoritativi" attraverso l'espletamento di attività provvedimentali nei confronti degli utenti proprietari delle aree incluse nel perimetro consortile;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica, rivestendo la predetta qualificazione di Ente Pubblico Economico, non può essere assoggettato alle procedure concorsuali ed è quindi esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";

RICHIAMATI

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
- la Delibera CIPE n. 54/2016 (G.U. n. 88 del 14.4.2017) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014" che ha approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione finanziaria di 11.500,00 milioni di euro, di cui 293,90 milioni di euro per n. 101 interventi urgenti relativi alle grandi dighe (Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe);
- la Delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3.8.2018) recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014", che ha assegnato, per gli interventi di cui al citato Asse D, un ulteriore stanziamento di 173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di n. 37 degli interventi individuati con la citata delibera CIPE n. 54/2016 ed in parte, a finanziare n. 40 nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle grandi dighe in concessione ad enti pubblici (quali regioni, enti locali, consorzi e società partecipate);
- la Delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata nella G.U. n. 171 del 25.7.2018, con cui è stato prorogato al 31.12.2021 il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori, stabilendo altresì che "l'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall'art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)";
- l'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, notificato a questo Consorzio di bonifica con nota DG-Dighe n. 23962 del 25/10/2017;
- la nota prot. n. 6715 del 17.03.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, acquista al protocollo n. 991 del 18.03.2020, con la quale è stato comunicato a questo Consorzio di bonifica l'ulteriore finanziamento, pari ad € 500.000,00 a valere sui fondi di cui alla predetta Delibera CIPE 12/2018;
- la deliberazione commissariale n. 75 del 01.04.2020 con la quale è stato recepito ed approvato l'Accordo Integrativo ("Addendum") di quello sottoscritto, ai sensi della delibera CIPE n. 54/2016, dal Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, dal Legale rappresentante del Soggetto attuatore e dai Rappresentanti delle Regioni Abruzzo e Molise, accordo notificato a questo Consorzio di bonifica con nota DG-Dighe n. 23962 del 25.10.2017;
- la deliberazione commissariale n. 80 del 16.04.2020 con la quale è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, rimodulato sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE 54/2016 e 12/2018 per complessivi € 4.500.000,00 e dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 11 punto 3. dell'Accordo Regioni Abruzzo e Molise - soggetto attuatore Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello Trigno - per la definizione degli interventi per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci, e del successivo Addendum;
- la nota prot. 26092 del 25.11.2022 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche ha comunicato a questo Consorzio di Bonifica l'aumento del finanziamento per l'intervento in oggetto da € 4.500.000,00 ad € 5.215.000,00 ed ha trasmesso l'aggiornamento dell'Accordo di cui alla nota n. 23962 del 25/10/2017 e dell'aggiornamento di cui alla nota n. 8744 del 16/04/2020;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

- la deliberazione commissariale n. 2 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, rimodulato sulla base del nuovo importo del finanziamento come definito dalle delibere CIPE n. 25/2016, 54/2016, 12/2018 e successive, oltre la rimodulazione finanziaria approvata dalla Cabina di Regia in data 02/03/2020, la successiva rimodulazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC in data 04/05/2022 e l'ulteriore rimodulazione approvata dal Comitato di sorveglianza del PSC in data 11/11/2022, per complessivi € 5.215.000,00;

VISTI in proposito

- il D.Lgs. n. 88 del 31.05.2011 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42":
 - che in merito alla specifica destinazione del "Fondo per lo sviluppo e la coesione", all'art. 4, comma 3, recita "Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. La programmazione degli interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente articolo è realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi di carattere ordinario";
 - all'art. 6, comma 4, dispone che "Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la specialità e l'addizionalità degli interventi, iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo";
- l'articolo 63, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" testualmente recita "Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo ...(omissis)...";

CONSIDERATO che gli importi indicati nel citato Atto convenzione presenta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria, un'univoca, precisa e concreta destinazione alla realizzazione di obiettivi pubblici di sviluppo di cui alle citate Deliberazioni CIPE e che, pertanto, è vincolato al soddisfacimento di tale pubblica destinazione;

RITENUTO dunque, per effetto delle disposizioni normative innanzi richiamate, di poter dichiarare l'impignorabilità delle risorse destinate all'attuazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP I68B17000010001" come iscritto al Bilancio di Previsione 2023, capitolo di entrata 39/7 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/22;

TENUTO CONTO che Il Consorzio di Bonifica Sud ha indicato il sottoconto vincolato di tesoreria dedicato all'intervento di che trattasi, accesso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. n. 500, C/C n. 100000300015;

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2023, approvato con Delibera commissariale n. 09 del 11.04.2023, nel quale è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00 destinata agli interventi in parola;

RITENUTO di dover determinare, in via preventiva per il secondo semestre 2023, in € 1.000.000,00 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla realizzazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4:

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP I68B17000010001”;

RITENUTO doveroso, per tutte le ragioni sopra citate, ed in ottemperanza alla normativa in materia, sopra richiamata, apporre specifico vincolo di destinazione sul predetto importo in quanto destinato alla realizzazione dell'intervento in parola relativo al secondo semestre dell'anno 2023;

RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n. 09 del 11/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'anno Finanziario 2023;

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Deliberazione Commissariale n. 196 del 26/11/2020;

VISTA la Legge Regionale Abruzzo n. 45 del 25/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”, come modificata dalla L.R. 23 novembre 2020, n. 33;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

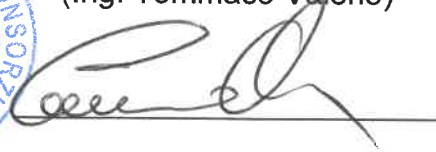
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riassunte;
2. Di determinare, in via preventiva per il secondo semestre 2023, in € 1.000.000,00 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla realizzazione dell'intervento denominato “Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP I68B17000010001” come iscritto al Bilancio di Previsione 2023, capitolo di entrata 39/7 e corrispondente capitolo di spesa n. 81/22;
3. Di apporre sul predetto importo di € 1.000.000,00 il vincolo di destinazione che ne determina impignorabilità e la non assoggettabilità all'esecuzione forzata in quanto destinato alla realizzazione dell'intervento denominato “Messa in sicurezza del patrimonio Infrastrutturale esistente – Linea d'azione 4: Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe – Diga di Chiauci (n. arch. 192) – CUP I68B17000010001” di cui al precedente punto 2.;
4. Di apporre conseguentemente il vincolo di impignorabilità sul sottoconto di tesoreria dedicato all'intervento di che trattasi, accesso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. n. 500, C/C n. 100000300015, in quanto su di esse giacciono le risorse finanziarie relative ai fondi di cui alla Delibera Cipe 25/2016, 54/2016, 12/2018, 26/2018, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 88/2011 e ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;
5. Di provvedere alla notificazione della presente deliberazione all'Istituto di Tesoreria di questo Consorzio di Bonifica Sud ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori;
6. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per i conseguenziali adempimenti di competenza;
7. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
(Dott. Michele Modesti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
16 NOV 2023 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera
Commissariale n. 196 del 26/11/2020.

IL SEGRETARIO

Vasto, lì _____
